



Termine di referendum: 7 aprile 2022

Codice civile

(Rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni)

Modifica del 17 dicembre 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici
del Consiglio degli Stati del 22 febbraio 2021¹;
visto il parere del Consiglio federale del 12 maggio 2021²,
decreta:

I

Il Codice civile³ è modificato come segue:

Art. 84 cpv. 3

³ Se hanno un interesse ad accertare che la fondazione sia amministrata conformemente alla legge e all'atto di fondazione, i beneficiari e i creditori della fondazione, il fondatore, gli autori di conferimenti aggiuntivi, nonché i membri attuali e gli ex membri del consiglio di fondazione possono contestare gli atti e le omissioni degli organi della fondazione dinanzi all'autorità di vigilanza.

Art. 85, titolo marginale

D.
Modificazione
I. Dell'organizzazione su
proposta
dell'autorità
di vigilanza

1 FF 2021 485
2 FF 2021 1169
3 RS 210

Art. 86, titolo marginale

II. Del fine
su proposta
dell'autorità
di vigilanza
o dell'organo
superiore
della fondazione

Art. 86a, titolo marginale, nonché cpv. 1, 3, primo periodo, 4 e 5

III. Del fine o
dell'organizza-
zione in virtù
di una riserva
del fondatore

¹ L'autorità federale o cantonale competente modifica il fine o l'organizzazione della fondazione su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte se tale possibilità è stata prevista nell'atto di fondazione e sono trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall'ultima modifica del fine o dell'organizzazione chiesta dal fondatore. I termini decorrono in modo indipendente gli uni dagli altri.

³ Il diritto di esigere la modifica del fine o dell'organizzazione non si può cedere e non si trasmette per successione. ...

⁴ Se la fondazione è costituita da più persone, esse possono chiedere la modifica del fine o dell'organizzazione soltanto congiuntamente.

⁵ L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'autorità di vigilanza competente la prevista modifica del fine o dell'organizzazione della fondazione.

Art. 86b

IV. Modifiche
accessorie
dell'atto
di fondazione

L'autorità di vigilanza può, sentito l'organo superiore della fondazione, apportare modifiche accessorie all'atto di fondazione, sempreché esse appaiano giustificate da motivi oggettivi e non pregiudichino i diritti di terzi.

Art. 86c

V. Forma
delle modifiche

Le modifiche dell'atto di fondazione di cui agli articoli 85–86b sono decise dalla competente autorità federale o cantonale o dall'autorità di vigilanza. Le modifiche non richiedono l'atto pubblico.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021

Il presidente: Thomas Hefti

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021

La presidente: Irène Kälin

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2021

Termine di referendum: 7 aprile 2022

